

AVVENUTA COMUNICAZIONE
N. 05-09-18



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 4 del mese di luglio duemiladiciotto

IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE PENALE
In persona del Giudice Monocratico
Dott. Francesco Vittorio Rinaldi

con la presenza del P.M. Antonietta Corapi (V.P.O.)
con l'assistenza del Cancelliere Marco Ferraiolo
ha pronunciato, con lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA
nella causa penale di primo grado
contro

nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____

libero, assente,
difeso di fiducia dall'avv. Marco Casini del foro di Cremona, con studio in
Crema, in via Battisti, n. 3

Imputato

Del reato di cui all'art. 5, lett. p), della legge n. 283 del 1962:
per avere, nella qualità di legale rappresentante della _____ di
Viale Magna Grecia in Catanzaro detenuto per vendere, o comunque
distribuire per il consumo, sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici
di qualsiasi natura, nello specifico polifosfati, non dichiarati in etichetta.
In Catanzaro il 28 aprile 2016.

Conclusioni delle parti:

Pubblico ministero: assoluzione dell'imputato per non aver commesso il
fatto;
Difensore dell'imputato: si riporta alla memoria depositata e chiede
l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

N. 1544/16 R.G.P.M.

N. 2024/17 R.G.Trib.

N. 1069/18 Reg. Sent.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 28/09/2018

TRASMESSA AL P.G. _____

COMUNICATA IL _____

Appello o ricorso per cassazione

il _____

Trasmissione atti in Corte App./

Cass. il _____

SENTENZA IRREVOCABILE

il _____

Scheda per _____

redatta il _____

N. _____ Camp. Penale

N. _____ Rep. Pace

Procura Repubblica di Catanzaro

Estatto Sentenza Transmissa

il _____

il _____

N. Rep. _____

N. _____ Mod. 7/ME

Att. Giud. del _____

Att. N. _____ Mod. 9

Camp. Civ. N. _____

Comunicazione ex art. 271 reg. 48.

opp. il _____

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna n. 378/17, il 30 ottobre 2017 è stato disposto il giudizio immediato nei confronti di _____ per rispondere del reato di detenzione per la vendita di prodotti con additivi chimici di cui all'art. 5, lett. g), L. 283/1962 in relazione alla condotta compiutamente descritta nel capo di imputazione in epigrafe trascritto.

Il 21 febbraio 2018, preliminarmente è stato revocato il decreto penale di condanna opposto e, non essendovi prova della notifica del decreto di giudizio immediato all'imputato, ne è stata disposta la rinnovazione mediante consegna di copia al difensore ai sensi dell'art. 157, comma 8 *bis* c.p.p.; quindi, il processo è stato rinviato all'udienza successiva.

Il 4 luglio 2018 il difensore, dichiarata l'assenza dell'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e le parti hanno formulato le proprie richieste di prova; ammesse le prove richieste dalle parti e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, sono stati sentiti i testi _____ e _____; il Pubblico Ministero, con il consenso della difesa, ha rinunciato al teste _____. Pertanto, è stata revocata la relativa ordinanza di ammissione. Inoltre, alla luce dell'istruttoria espletata, in considerazione della superfluità della prova testimoniale a mezzo dei testi della difesa, è stata revocata l'ordinanza di ammissione dei testi della difesa ed è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e, dichiarati utilizzabili ai fini della decisione tutti gli atti raccolti, le parti sono state invitate a discutere il processo.

Esaurita la discussione, rassegnate le conclusioni riportate nel verbale, all'esito della camera di consiglio il processo è stato deciso con la lettura del dispositivo della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – L'istruttoria dibattimentale svolta non consente di pervenire a un giudizio di penale responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato in ordine al reato ascritto per le ragioni di seguito illustrate.

2 – All'imputato è contestato di aver detenuto per la vendita o comunque di aver distribuito per il consumo, in qualità di rappresentante legale della società _____ di Viale Magna Grecia in Catanzaro, sostanze alimentari con aggiunta di additivi chimici, nello specifico polifosfati, non dichiarati in etichetta.

L'art. 6 della L. 283/1962 prevede che i contravventori alle disposizioni dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni.

2.1. Nel corso dell'istruttoria sono stati sentiti i testi della Pubblica Accusa, e

Il teste [redacted] in servizio presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, ha dichiarato di aver effettuato dei campionamenti dei prodotti detenuti per la vendita presso i supermercati;

Nel caso di specie, il teste ha riferito di aver sottoposto a campionamento cinque "aliquote" della mortadella "Salumeo", distribuita dal supermercato di cui è rappresentante legale l'imputato per la ricerca di polifosfati.

Dalle analisi effettuate è emerso che nel prodotto esaminato erano presenti dei polifosfati non dichiarati nell'etichetta; il valore di polifosfati è risultato essere di 1,2 gr., inferiori ai 5 gr. consentiti dalla normativa (DPR 327/1980). Tuttavia, la presenza dei polifosfati non era indicata nell'etichetta del prodotto.

Il teste ha precisato che la confezione del prodotto era integra nel momento in cui hanno proceduto ad effettuare le analisi e che il prodotto era in esposizione, conservato nel banco frigorifero del supermercato.

Dagli accertamenti svolti è emerso che l'odierno imputato era il rappresentante legale della società, mentre il direttore del punto vendita è stato identificato nella persona di [redacted].

A domanda del difensore il teste ha riferito che dagli accertamenti è emerso che il produttore del bene analizzato risultava essere il [redacted].

2.2. Il teste [redacted] responsabile del Laboratorio Merceologico, ha riferito di aver svolto delle analisi sul prodotto presso l'Istituto Zooprofilattico della sede di Portici in data 28 aprile 2016 per accertare l'eventuale presenza di polifosfati sul campione.

Dalle analisi svolte effettivamente è emersa la presenza di polifosfati nel prodotto, nella misura di circa 1 gr., che, tuttavia, non erano segnalati nell'etichetta del prodotto.

3 - Le dichiarazioni rese dai testimoni sulla presenza di additivi nel prodotto analizzato sono supportate dalla documentazione acquisita (si vedano sul punto i verbali relativi alla revisione di analisi in atti), dal cui esame emerge effettivamente la presenza nel prodotto di additivi non dichiarati in etichetta.

4 - Tuttavia, nel caso di specie, alcuna penale responsabilità può essere attribuita a?

4.1. Invero, dalla visura societaria in atti della società emerge che all'ediegio imputato è stata conferita procura dalla società per la stipulazione di contratti da parte della società e per la richiesta di autorizzazioni presso gli enti e, dunque, per lo svolgimento di una serie di attività eccentriche rispetto alla commercializzazione di prodotti alimentari.

4.2. Inoltre, la disciplina di cui all'art. 19, L. 283/1962 esclude l'applicazione delle sanzioni nei confronti del soggetto che pone in vendita o distribuisce per il consumo i prodotti nelle ipotesi in cui i prodotti stessi presentano requisiti intrinseci o una composizione non corrispondenti alle prescrizioni di legge (si riporta di seguito il testo di cui all'art. 19: "Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale presenti segni di alterazione"), salvo che egli sia a conoscenza delle violazioni o la confezione originale presenti segni di alterazione.

Nel caso di specie, invece, è emerso che i prodotti analizzati, presenti presso il supermercato di cui l'imputato è rappresentante legale, erano conservati regolarmente, all'interno di confezioni originali senza alcun segno di alterazione.

Sicché, la presenza di additivi al loro interno non indicata nell'etichetta attiene alla composizione dei prodotti e concerne i requisiti intrinseci dei prodotti in alcun modo conoscibili dall'imputato, anche in ragione della sua qualità soggettiva.

Inoltre, la mancata indicazione sull'etichetta della presenza di additivi non dichiarati non può essere ascritta all'imputato, potendo, semmai, essere ascritta all'impresa produttrice.

5 - Ne consegue che deve emettersi nei confronti dell'imputato sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

6 - La complessità delle questioni oggetto di valutazione, nonché il gravoso carico dell'udienza e del ruolo, unitamente al numero di processi trattenuti in decisione in udienza impongono, ai sensi dell'art. 341, comma 3, c.p.p., la fissazione in giorni novanta del termine per il deposito della motivazione della sentenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve dal reato ascritto per non aver commesso
il fatto.

Visto l'art. 544, comma 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della
motivazione.

Catanzaro, 4 luglio 2018.

Il Giudice

Francesco Vittorio Rinaldi
Francesco Vittorio Rinaldi

Deposito in Cancelleria
del 28/09/2018

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Annalisa Rosello